# REGOLAMENTO (CEE) N. 3812 DELLA COMMISSIONE

#### del 19 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi dei prodotti lattieri importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure provvisorie ed agli adattamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'integrazione del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nella Comunità (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/90 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3659/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, relativo ai prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi durante la seconda tappa (\*) prevede l'applicazione del suddetto meccanismo, dal 1º gennaio 1991 al 31 dicembre 1995, ai prodotti lattiero-caseari indicati nel suo allegato; che, inoltre, il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4026/89 (\*), ha determinato, per l'insieme dei settori agricoli, le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi; che è opportuno adottarne le disposizioni specifiche per il latte e i prodotti lattiero-caseari in questione e consegnati al Portogallo;

considerando che è necessario prevedere per il 1991 massimali indicativi per le importazioni in Portogallo in pro-

venienza dalla Comunità dei Dieci, fissati tenuto conto di un bilancio e di un calendario di previsione; che, per ragioni pratiche di gestione, è necessario fissare tali massimali non per campagna di commercializzazione ma per anno di calendario; che è opportuno derogare alla disposizione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (1°) e quella dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/86, per quanto concerne la domanda e il rilascio di titoli «MCS», la loro durata di validità, nonché l'importo delle garanzie differenziato per prodotto in modo da garantire il corretto funzionamento del regime;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3792/85, il meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito per le importazioni in provenienza dalla Comunità verso il Portogallo si applica automaticamente alle importazioni in provenienza dalla Spagna; che è opportuno tenerne conto per stabilire i massimali;

considerando che per l'esportazione di formaggi in Portogallo gli operatori comunitari devono rispettare alcune condizioni restrittive riguardanti, in particolare, il perriodo in cui hanno esercitato l'attività di commerciante; che per il 1991 è opportuno derogare a tale condizione per permettere agli operatori stabiliti sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca di esportare formaggi in Portogallo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

# HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

- 1. I massimali indicativi sono fissati in allegato per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 1991.
- 2. Ai fini della fissazione e dell'applicazione dei massimali indicativi, la campagna di commercializzazione corrisponde all'anno di calendario.

#### Articolo 2

- 1. La quantità massima per la quale possono essere rilasciati trimestralmente titoli ammonta al 25 % delle quantità indicate nell'allegato.
- 2. Le domande di titolo «MCS» per i formaggi debbono indicare, per quantità, il tipo in questione.

<sup>(7)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 24.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 368 del 27. 12. 1990, pag. 38.

<sup>(&#</sup>x27;) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

<sup>(°)</sup> GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.